

Niente esami? No al permesso di soggiorno

Il Tar respinge la richiesta di rinnovo di un'universitaria algerina: «Non ha dato alcuna verifica»



Il giudice Michele Eliantonio

► PESCARA

E' possibile ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio senza avere dato un solo esame universitario negli ultimi 12 mesi? Il Tar di Pescara dice no e respinge il ricorso di una cittadina algerina iscritta al corso di laurea in Economia aziendale della D'Annunzio. La storia prende le mosse cinque anni fa, quando la questura di Pescara comunica alla studentessa che la sua richiesta non può essere accolta perché nel 2008 non ha sostenuto alcuna verifica. E' il 5 dicembre di quell'anno. La ragazza risulta irreperibile all'indirizzo indi-

cato nella domanda, ma a marzo 2009, contattata telefonicamente, viene invitata a produrre documentazione che attesti gli esami previsti dal piano di studi.

Nessun atto viene depositato dalla ragazza; così, il rinnovo viene negato e notificato a marzo 2012. A quel punto, l'algerina si rivolge al Tar sostenendo che il provvedimento sia nullo in quanto privo di motivazione e non accompagnato da una traduzione in lingua araba. «Non sono un soggetto pericoloso né rappresento una minaccia per l'ordine pubblico», aggiunge nel ricorso. Tesi che non hanno fatto breccia.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, anzitutto la mancata traduzione del provvedimento di diniego costituisce una semplice irregolarità, che non ne comporta la nullità, specie nei casi – come quello della studentessa algerina – in cui non abbia impedito allo straniero di difendersi. «Peraltro», recita la sentenza, «la ricorrente, in quanto iscritta a un'università italiana, era certamente in grado di comprendere la nostra lingua». Ma la parte più interessante riguarda la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per motivi di studio: richiamandosi a una norma dell'agosto 1998, il collegio presieduto da Miche-

le Eliantonio ha ricordato che «i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche», con l'ulteriore precisazione che «per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un solo esame, fermo restando il numero complessivo di rinnovi, che non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio».

Il Tar spiega che la normati-

va, nel porre il limite delle due verifiche entro un anno di corso accademico, ha il fine evidente di garantire l'esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso e intende garantire la serietà ed effettività del programma di studi in modo da evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito.

Nessun margine, dunque, per la studentessa algerina, che ha tentato invano di far valere anche la propria buona condotta («Circostanza irrilevante, per il rinnovo occorre esclusivamente il superamento degli esami», ha liquidato il Tar) e di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(g.p.c.)